

AUDIZIONE PRESSO UFFICIO DI PRESIDENZA 7° COMMISSIONE (Istruzione)  
SUI DISEGNI DI LEGGE NN 322 E CONNESSI  
(STATIZZAZIONE EX ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI)  
MERCOLEDI' 1 OTTOBRE 2014

RELAZIONE GIULIO CESARE RICCI – PRESIDENTE ISSM P. MASCAGNI  
LIVORNO  
COORDINATORE PRESIDENTI ISTITUTI AFAM NON STATALI

**La statizzazione degli ex Istituti Musicali Pareggiati**

Inizio questa mia nota ringraziando il Presidente della 7° Commissione Sen Andrea Marcucci, tutti i capigruppo, il relatore del Disegno di Legge Sen Claudio Martini e tutti i membri della 7° Commissione per avermi dato la possibilità di essere qui per presentare il contributo a nome dei Presidenti AFAM non statali, di cui sono il coordinatore.

Vi esprimo inoltre la mia soddisfazione per l'avvio dell'iter del Disegno di Legge sulla statizzazione degli Istituti Musicali ex Pareggiati che dimostra da parte vostra sensibilità in questo ambito e volontà di arrivare ad una soluzione definitiva del problema.

Ritengo opportuno iniziare ripercorrendo insieme a voi le tappe più significative della storia dell'iter della statizzazione degli Istituti Superiori di Studi Musicali.

Gli ex Istituti Musicali Pareggiati (IMP) sono istituzioni di formazione musicale nate nel secolo scorso per iniziativa di alcuni enti locali italiani, pareggiate ai Conservatori di musica statali in applicazione del Regio Decreto n.1170 del 1930; i citati enti locali sono stati sempre gli unici finanziatori. A decorrere dall'anno 2000, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 21 dicembre 1999, n.508, tutti gli IMP sono stati trasformati in Istituti Superiori di Studi Musicali (ISSM), al pari dei Conservatori di musica statali. La Legge n.508/99 stessa ha dotato gli ISSM (senza alcuna distinzione tra statali e non statali) di personalità giuridica e di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, riconoscendone il ruolo di sedi primarie di alta formazione, di specializzazione, produzione e di ricerca nel settore artistico e musicale, e facendoli rientrare nel novero delle istituzioni di cui all'articolo 33 della Costituzione italiana (Istituzioni di Alta Cultura, cioè Università e Accademie). L'unica differenza che rimane tra gli ex Conservatori statali e gli ex IMP è legata alla provenienza dei finanziamenti: i primi sono finanziati direttamente dallo Stato, mentre i secondi continuano ad essere finanziati esclusivamente dagli enti locali e territoriali (Comune, Provincia, Consorzio tra Comune e Provincia, Regione). Inoltre, deve essere ricordato che al personale di questi Istituti non statali è applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto AFAM, così come previsto dalle norme vigenti, e che le modalità di assunzione del personale sono le stesse di tutto il pubblico impiego.

Gli ex Istituti Musicali Pareggiati sono fortemente radicati sul territorio di appartenenza e sono stati da sempre sostenuti con forza e convinzione dagli enti locali,

i quali ne vollero a suo tempo l'istituzione per servire territori geografici sprovvisti di Conservatori statali, svolgendo di fatto un ruolo di supplenza rispetto alle competenze dello Stato in materia di istruzione musicale su tutto il territorio nazionale. Purtroppo, la situazione finanziaria nella quale versano oggi gli enti locali italiani e l'evoluzione del panorama normativo che li riguarda rendono impossibile immaginare che detti enti possano continuare a sostenerne l'onere finanziario, ponendo in prospettiva immediata un problema di sopravvivenza di queste istituzioni. La chiusura degli ex Istituti Musicali Pareggiati costituirebbe la perdita di un pezzo importante del patrimonio musicale e culturale italiano, principale elemento di identità del nostro paese riconosciuto nel mondo e un grave danno per tutti i giovani che sarebbero privati di una preziosa opportunità formativa nel loro territorio.

Gli ISSM non statali coinvolti dal possibile processo di statizzazione sono i seguenti: Istituto "G.B. Pergolesi" di Ancona; Istituto "G. Donizetti" di Bergamo; Istituto "V. Bellini" di Caltanissetta; Istituto "V. Bellini" di Catania; Istituto "C. Monteverdi" di Cremona; Istituto "G. Puccini" di Gallarate; Istituto "P. Mascagni" di Livorno; Istituto "L. Boccherini" di Lucca; Istituto "O. Vecchi- A. Tonelli" di Modena e Carpi; Istituto "F. Vittadini" di Pavia; Istituto "G. Verdi" di Ravenna; Istituto "A. Peri – C. Merulo" di Reggio Emilia – Castelnovo ne' Monti; Istituto "A. Toscanini" di Ribera; Istituto "G. Lettimi" di Rimini; Istituto "R. Franci" di Siena; Istituto "G. Paisiello" di Taranto; Istituto "G. Braga" di Teramo; Istituto "G. Briccialdi" di Terni.

Precisiamo che l'ISSM di Aosta non dovrebbe essere soggetto a statizzazione in virtù dello Statuto autonomo regionale, mentre non conosciamo la volontà dell'ISSM "P.I. Tchaikovsky" di Nocera Terinese in quanto non ha mai partecipato ai lavori del Coordinamento dei Presidenti degli Istituti AFAM non statali.

La Legge 508/99 prevedeva la possibilità di una statizzazione degli ex IMP, ma a tutt'oggi, a 15 anni dalla entrata in vigore della Legge stessa, la necessaria statizzazione di queste istituzioni non è stata ancora regolamentata ed attuata. Pertanto, è urgente provvedere alla approvazione di una Legge che disponga in tempi brevissimi la statizzazione degli ex Istituti Musicali Pareggiati e ne regolamenti le modalità.

Il contributo, suddiviso in punti, condiviso dal Coordinamento e da me allegato con le indicazioni operative per un Disegno di Legge come quello all'ordine del giorno, propone la statizzazione degli ex Istituti Musicali Pareggiati entro 180 giorni. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dovrebbe stipulare una convenzione con ciascuno degli attuali enti finanziatori che ne facciano esplicita richiesta. Ciascuna convenzione dovrà definire modalità, tempi e procedure per il subentro dello Stato in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a ciascun IMP statizzato, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del relativo personale docente e non docente in servizio con contratto a tempo indeterminato e determinato. In particolare, in ciascuna convenzione dovranno essere definiti: il mantenimento dello status di Istituto Superiore di Studi Musicali statale autonomo, o in alternativa la trasformazione in sede decentrata di un altro Istituto Superiore di Studi Musicali statale già presente nel medesimo territorio, in funzione della valutazione di alcuni requisiti; la modalità di passaggio dall'ente locale proprietario allo Stato dell'immobile nel quale ha sede l'Istituto Superiore di Studi Musicali statizzato, o in

alternativa la garanzia di concessione dello stesso immobile ad uso esclusivo dell'istituzione statale in comodato d'uso gratuito per una durata minima di 99 anni, mantenendo in capo all'Ente locale proprietario l'obbligo di provvedere a sue spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile stesso, ovvero ancora la garanzia da parte dell'attuale ente finanziatore di provvedere a proprie spese alla locazione di una struttura idonea in ottemperanza alle norme vigenti anche in materia di durata della locazione stessa; l'obbligo per l'attuale ente finanziatore di permanere nel nucleo degli enti finanziatori dell'Istituto, mantenendo l'onere finanziario relativo alle spese per il funzionamento dell'Istituto, oltre che per il funzionamento degli eventuali organi di governo in caso di mantenimento dello status di istituzione autonoma, nonché per l'attuazione di progetti di produzione artistica, sperimentazione, ricerca e divulgazione della musica nel territorio.

Ciascuno degli attuali enti finanziatori, sgravato entro un quadriennio della spesa relativa al personale docente e non docente, potrebbe continuare a farsi carico di tutti gli altri oneri finanziari connessi al funzionamento dell'istituzione, compresi quelli relativi alla sede, garantendo così l'assenza di un ulteriore aggravio finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Mi preme sottolineare che tutte le ipotesi di statizzazione presentate sono fortemente condizionate dalla necessità del "costo zero" per lo Stato.

Tale necessità obbliga a fare riferimento, per la messa in ruolo del personale, alla sola pianta organica dei Conservatori.

In realtà, poiché la Legge 508/99 ha definito il sistema AFAM inserendovi a pieno titolo gli ex Istituti Pareggiati, la pianta organica di riferimento per il settore musicale dovrebbe essere quella determinata dalla somma delle cattedre dei conservatori unite a quelle degli Istituti AFAM non statali e dovrebbe costituire il dato di partenza per una successiva razionalizzazione dell'intero sistema AFAM, basata su criteri di efficienza, risparmio e qualità. Prendere come riferimento la sola pianta organica dei conservatori produrrebbe di fatto una del tutto casuale contrazione a livello nazionale di circa 600 cattedre senza passare da un serio piano di riordino che tenga conto ad esempio della distribuzione dei fabbisogni territoriali.

Ritengo opportuno fare un'ulteriore osservazione in merito al DDL 322: in relazione alla messa in ruolo del personale si parla di "sovrannumero" senza una clausola di salvaguardia che garantisca per il personale stesso il mantenimento della sede di servizio negli Istituti di appartenenza, come specificato invece nel terzo punto del contributo da me allegato.

Tecnicamente infatti si definiscono in sovrannumero i docenti di ruolo che non hanno una cattedra, ma nel nostro caso, i docenti hanno la cattedra e la sede e rimarrebbero in attesa del riconoscimento del ruolo statale.

Pertanto sarebbe più opportuno parlare di un contingente ad esaurimento con un'eventuale progressiva immissione in ruolo sui posti resi annualmente vacanti e disponibili.

Il meccanismo del turnover è comunque molto complicato, implicherebbe di fatto il rischio di una perdita di classi da parte dei Conservatori o degli Istituti dato che non è

possibile garantire i riassorbimenti di cattedre con una perfetta corrispondenza di insegnamenti.

Inoltre, se non fosse garantita un'alta percentuale annuale di immissioni in ruolo superiore almeno al 50% dei posti disponibili, tale processo potrebbe divenire inefficace a causa dei tempi lunghissimi per la completa statizzazione, non sostenibili data la attuale situazione di emergenza degli Istituti.

A fronte di queste mie ultime osservazioni ritengo che l'unica soluzione auspicabile sia quella di prevedere nell'immediato l'avvio del processo di statizzazione per garantire la continuità didattica ed amministrativa di tutti gli Istituti AFAM non statali con l'erogazione di un finanziamento a carico dello Stato.

Ritengo opportuna un'ultima riflessione in merito alla Legge 508/99: infatti a distanza di quindici anni il processo non è stato completato con evidente disagio per tutto il sistema AFAM. A questo punto sarebbe utile un ripensamento della legge stessa per colmare le lacune riguardanti tra l'altro, vista la problematica esperienza dei Licei Musicali, la formazione musicale preaccademica che deve essere ricondotta sotto la diretta responsabilità degli Istituti AFAM.

L'intervento finanziario dello Stato per il processo di statizzazione si configurerà come un investimento per il rilancio e la valorizzazione dell'intero sistema di Istruzione musicale del nostro paese.

Il ritardo nell'applicazione della Legge di riforma ha determinato per gli Istituti non statali una situazione emergenziale con istituzioni già chiuse e altre a rischio di chiusura imminente.

A tale proposito, come è avvenuto nel 2014, è fondamentale che anche per il prossimo anno sia comunque garantito un contributo ministeriale per farci arrivare vivi all'appuntamento con la statizzazione.

## **Contributo per la definizione di una Legge per la Statizzazione degli ex Istituti Musicali Pareggiati**

- Gli ex Istituti Musicali Pareggiati, trasformati in Istituti Superiori di Studi Musicali in applicazione della Legge 21 dicembre 1999, n.508, del D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132, e del D.P.R. 5 luglio 2005, n.212, sono statizzati, previa loro richiesta, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente Legge.
  
- Entro lo stesso termine, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca stipula una convenzione con gli attuali enti finanziatori. Ciascuna convenzione definisce modalità, tempi e procedure per il subentro dello Stato in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo agli ex Istituti Musicali Pareggiati statizzati nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del relativo personale docente e non docente in servizio con contratto a tempo indeterminato e determinato. In particolare sono definiti: il mantenimento dello status di Istituto Superiore di Studi Musicali statale autonomo, o in alternativa la trasformazione in sede decentrata di un altro Istituto Superiore di Studi Musicali statale già presente nel medesimo territorio, in funzione della valutazione di requisiti quali la dimensione, il numero di cattedre, il numero di studenti, la vastità del territorio geografico che costituisce il bacino di utenza, l'assenza di istituzioni analoghe nel territorio di riferimento, la garanzia fornita dall'attuale ente finanziatore in merito al mantenimento dell'onere finanziario relativo al funzionamento dei suoi organi statutari necessari; la modalità di eventuale passaggio dall'ente proprietario allo Stato dell'immobile nel quale ha sede l'ex Istituto Musicale Pareggiato statizzato, ovvero la garanzia di concessione dello stesso immobile ad uso esclusivo dell'istituzione statale in comodato d'uso gratuito per una durata minima di 99 anni, mantenendo in capo all'ente proprietario l'obbligo di provvedere a sue spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile stesso, ovvero la garanzia da parte dell'attuale ente

finanziatore di provvedere a proprie spese alla locazione di una struttura idonea in ottemperanza alle norme vigenti anche in materia di durata della locazione stessa; l'obbligo per l'attuale ente finanziatore di permanere anche dopo la statizzazione nel consiglio di amministrazione dell'ex Istituto Musicale Pareggiato statizzato, designando un proprio rappresentante ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132, e mantenendo l'onere finanziario relativo alle spese per il funzionamento generale dell'Istituto, oltre che per il funzionamento degli eventuali organi statutari necessari in caso di mantenimento dello status di istituzione autonoma, nonché per l'attuazione, nei limiti delle risorse disponibili, di progetti di produzione artistica, sperimentazione, ricerca e divulgazione della musica nel territorio.

- Il personale docente e non docente degli ex Istituti Musicali Pareggiati statizzati è inquadrato nei ruoli dello Stato. A detto personale vengono garantiti in fase di prima applicazione, ai fini giuridici ed economici, l'anzianità maturata presso l'istituzione di appartenenza ed il mantenimento della sede di servizio.
- Il trasferimento della spesa connesso al processo di statizzazione comporta un onere finanziario quantificato a carico del bilancio dello Stato.